

L'articolo 139 della legge di Stabilita' L. 147/2013 che **proroga fino al 2016 le detrazioni fiscali** con le stesse regole/documenti degli anni precedenti.

#### **RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA:**

1) Le detrazioni per riqualificazioni energetica per interventi su unita' immobiliari si applicano:

a) 65%, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50%, alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2) Le detrazioni si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50% per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016»;

#### **RISTRUTTRAZIONE EDIFICI (RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO):**

1) Le detrazioni per riqualificazioni energetica per interventi su unita' immobiliari con massimale di 96.000 euro si applicano:

a) 50 %, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;

b) 40 %, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

Nel 2016 entrambe saranno del 36%.